

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 24.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il 04/05/10, il ricorrente, premesso di avere contratto in data 11/10/07 un mutuo con l'intermediario presso il quale intratteneva anche un rapporto di c/c con autorizzazione al pagamento delle relative rate a mezzo RID, ha dedotto di essere stato indebitamente segnalato in Centrale dei Rischi a partire dalla rata scaduta il 1°/12/08 per un mero errore dell'intermediario stesso.

In effetti, secondo quanto allegato dal ricorrente e riconosciuto dallo stesso odierno resistente, in occasione della cessione dello sportello bancario presso il quale erano intrattenuti il rapporto di mutuo e di c/c di cui si verte (cessione resasi necessaria a seguito di operazione di fusione mediante incorporazione di altro Gruppo bancario, in osservanza di specifica disposizione della competente



Autorità “*Antitrust*”) erano stati trasferiti alla cessionaria tutti i rapporti facenti capo al detto sportello, ivi incluso il rapporto di c/c con autorizzazione al pagamento mediante RID delle rate di mutuo, ma non anche il rapporto di mutuo in quanto oggetto di precedente cartolarizzazione e perciò rimasto nella disponibilità della cedente.

In conseguenza della così avvenuta scissione tra contratto di mutuo e rapporto di c/c con autorizzazione all’addebito delle rate e al pagamento delle stesse mediante RID, il cliente si era venuto a trovare in una - involontaria e a lui non imputabile - situazione di formale morosità per l’importo di € 7.575,67 alla data del 1°/09/09 (pari all’ammontare delle rate rimaste impagate dal 1°/12/08 al 1°/09/09, senza interessi di mora) con conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi.

Il ricorrente deduce inoltre di non aver avuto riscontro alla raccomandata 23/03/09 con la quale aveva segnalato all’intermediario il mancato addebito delle rate di mutuo sul suo c/c e di averlo diffidato dall’effettuare segnalazioni in Centrale dei Rischi.

Stante il mancato riscontro alla detta comunicazione, il ricorrente deduce poi di avere dovuto inoltrare reclamo con sua del 14/07/09 cui l’intermediario aveva risposto in data 9/09/09 riconoscendo che vi era stato una “*anomalia procedurale*” dovuta ad un “*disallineamento dell’ordine permanente di addebito (RID)*” e dichiarandosi disponibile ad eliminare la segnalazione in Centrale dei Rischi a seguito del pagamento, senza interessi di mora, delle rate già scadute, così, ad avviso del ricorrente, trattandolo come se fosse stato realmente inadempiente ai propri obblighi e senza neppure far cenno al risarcimento dei danni da lui subiti.

In ragione di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’intermediario al risarcimento dei danni in misura pari alla morosità *medio tempore* divenuta pari ad € 13.636,09, o, in subordine, la dilazione del relativo pagamento in un numero di mensilità pari alle rate mensili scadute, oltre alla rettifica, a cura e spese dell’intermediario, della segnalazione in Centrale dei Rischi.

Con controdeduzioni in data 14/06/10, l’intermediario, dato atto del “*disallineamento procedurale*” di cui sopra e del quale si era a suo tempo scusato con l’interessato, si è opposto alle domande avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto rilevando di avere dato atto dell’involontario disagio con sua del 09/09/09, non appena ricevuto il reclamo del 14/07/09, non avendo ricevuto la precedente



comunicazione in data 23/03/09 perché erroneamente indirizzata a Brescia, di avere proposto al cliente di regolarizzare le rate già scadute senza oneri aggiuntivi e di avere rettificato la segnalazione in Centrale dei Rischi per il periodo dal 1°/12/08 al 30/09/09, ma di averla mantenuta per il periodo successivo stante la mancata regolarizzazione del pregresso e il mancato pagamento delle successive rate di mutuo.

In ragione di ciò l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni ribadendo il fondamento delle proprie richieste.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

Diritto

I fatti che hanno originato la presente controversia sono in parte pacifici: per un disguido dell'intermediario le rate di mutuo dal 1°/12/08 al 1°/09/09 sono state erroneamente ritenute impagate e ne è stata data altrettanto erronea comunicazione alla Centrale dei Rischi.

E' invece oggetto di contestazione la successiva condotta tenuta dal ricorrente, che non ha regolarizzato il pagamento delle rate pregresse, lasciando senza positivo riscontro l'invito dell'intermediario a provvedervi senza oneri aggiuntivi, e dell'intermediario che, pur eliminando la segnalazione in Centrale dei Rischi per il periodo sino al 1°/09/09, l'ha invece mantenuta per il successivo periodo proprio in ragione della mancata regolarizzazione del pregresso e per il mancato pagamento delle rate di mutuo successivamente scadute.

In relazione a tali fatti, come già rilevato in narrativa, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni per importo equivalente alla morosità complessivamente pari ad 13.636,09, o la relativa dilazione, e la rettifica della segnalazione in Centrale dei Rischi.

Per comodità espositiva è bene esaminare le diverse domande del ricorrente ponendole in relazione ai due diversi periodi che vengono in considerazione, dovendosi distinguere il mancato pagamento delle rate scadute dal 1°/12/08 al 1°/09/09, dal mancato pagamento del pregresso e delle rate scadute successivamente alla comunicazione dell'intermediario in data 09/09/09.



Per quanto concerne l'erronea segnalazione del ricorrente in Centrale dei Rischi per le rate rimaste impagate per fatto dell'intermediario nel periodo dal 1°/12/08 al 1°/09/09, è indubbio che tale condotta integri la violazione del diritto del ricorrente all'esatto trattamento dei suoi dati personali, con conseguente violazione del suo diritto all'onore ed alla reputazione.

Difetta peraltro qualsiasi allegazione in ordine ai danni patrimoniali che ne sarebbero conseguiti, la cui richiesta deve essere pertanto rigettata in mancanza di adeguato supporto probatorio.

E' invece meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito indicati, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti alla suddetta condotta illecita dell'intermediario.

Sotto il profilo dell' *an debeatur* la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali appare infatti fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati, atteso che il fatto causativo del pregiudizio (errata segnalazione relativa al periodo 1°/12/08 – 1°/09/09) è pacifico e che l'art. 15 del c.d. Codice *Privacy* (D. Lgs. 30/06/03 n. 196) espressamente prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali anche in caso di violazione del precedente articolo 11 che, a sua volta, oltre a disporre l'obbligo di correttezza da parte del titolare, disciplina le modalità di trattamento dei dati personali imponendone l'esattezza.

Ne segue, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte di cui alla nota sentenza n. 26972 resa dalle Sezioni Unite in data 11/11/08, che nella specie il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto sia perché è così espressamente previsto da una norma dell'ordinamento, sia anche perché il diritto alla reputazione, del quale il ricorrente lamenta la violazione, presenta rilievo costituzionale.

Nella specie, considerata la durata del fatto causativo del pregiudizio, la natura non imprenditoriale del soggetto passivo e l'assenza di elementi che consentano di apprezzarne diversamente l'entità, sembra congruo, anche alla luce di precedenti decisioni di questo collegio (v. ABF decisione 146/10 del 23.3.2010; *idem* decisione 855/10 del 2.8.2010), riconoscere a tale titolo l'importo risarcitorio di complessivi € 1.500,00.

In proposito si deve infatti rilevare che lo stesso odierno ricorrente, pur vantando una specifica qualificazione professionale in materia, ha segnalato il mancato addebito delle rate dal mese di settembre 2008 solo a fine marzo del

2009, e che, quindi, non si è tempestivamente attivato per ottenere l'eliminazione della conseguente errata segnalazione in Centrale dei Rischi, come avrebbe dovuto in forza del dovere di cooperazione e di solidarietà cui, in applicazione del più generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, soggiacciono entrambe le parti contrattuali.

Deve invece rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria, per quanto concerne sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale, relativa al periodo successivo al 1°/09/09 atteso che con la comunicazione inviata il 9/09/09 l'intermediario – il quale ha rettificato la segnalazione relativa al precedente periodo non appena avuta cognizione della relativa erroneità - ha correttamente subordinato la propria disponibilità ad eliminare la segnalazione in Centrale dei Rischi alla regolarizzazione del pregresso mediante pagamento in unica soluzione delle rate scadute, senza alcun onere aggiuntivo.

E' appena il caso di osservare, infatti, che se non vi fosse stato il "disallineamento" per cui è controversia, il mutuatario avrebbe dovuto pagare le rate mensilmente e che il pagamento delle rate già scadute in unica soluzione, ma senza oneri aggiuntivi, non costituiva dunque se non la legittima richiesta dell'intermediario di regolarizzazione della situazione venutasi a creare, non derivandone, per definizione, alcun maggior onere a carico del cliente.

Il suo rifiuto di accogliere tale legittima richiesta appare pertanto pretestuoso e contrario al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, ciò destituendo di fondamento, per il periodo qui in considerazione, la richiesta risarcitoria formulata in via principale e la subordinata richiesta di dilazione, anch'essa priva di alcun fondamento logico-giuridico.

Non meritevole di accoglimento, per la stessa ragione, è infine la domanda di rettifica della segnalazione in Centrale dei Rischi per la morosità successiva al 1°/09/09.

Per tale ragione il ricorso merita di essere parzialmente accolto, nei limiti di cui sopra, dovendo l'intermediario corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di € 1.500,00, oltre interessi dal reclamo (14/07/09) all'effettivo soddisfo, dovendosi rigettare, per le ragioni sopra esposta, ogni ulteriore diversa richiesta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1211 del 29 ottobre 2010

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE